



TRIBUNALE DI PARMA

5860/12

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati :

Dott. Renato Mari	Presidente
Dott. Antonella Ioffredi	Giudice
Dott. Silvia Cavallari	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

decreto

a scioglimento della riserva,

letta l'opposizione proposta da CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILENE –POLIECO con l'avv. Tommaso Marvasi del foro di Roma e l'avv. Andrea Calisse del foro di Parma

contro

FALLIMENTO CENTRO PLAST srl in liquidazione

Osserva

-la ricorrente si è opposta alla mancata riconoscimento del privilegio ex art. 2758 c.c. del credito di € 366.892,73 a titolo di contributo ambientale ammesso allo stato passivo in via chirografaria.

-Il curatore si è costituito affermando che il Consorzio opponente potrebbe astrattamente godere del privilegio di cui all'art. 2758 c.c., ma che nell'attivo fallimentare non sono stati rinvenuti gli imballaggi relativamente ai quali sono dovuti i contributi ambientali e pertanto *"dalla circostanza che non venga , in concreto, rinvenuto il bene gravato dal privilegio speciale nel patrimonio della società fallita, deriva , quale logica conseguenza, l'impossibilità di riconoscere , comunque la richiesta prelazione"*.

- Il credito non è quindi in contestazione e lo stesso è stato accertato dalla Guardia di Finanza con verbale di contestazione del 15/10/02 agli atti.

- Il curatore si è impropriamente difeso facendo riferimento al contributo per gli imballaggi, mentre è in discussione il contributo dovuto al Consorzio opponete da

parte della fallita per l'esercizio dell'attività di acquisto e commercializzazione delle materie prime in polietilene ai sensi delle previsioni del D.Lvo n. 22/97 .

Infatti secondo la richiamata normativa la società Centroplast in relazione all'attività realizzata aveva l'obbligo di iscriversi al consorzio e di corrispondere il contributo.

- Il credito dell'opponente è quindi assistito dal privilegio ex art. 2758 c.c. conformemente al riconoscimento avvenuto da parte del fallimento per il consorzio Conai.

- Di nessun rilievo ai fini del riconoscimento del privilegio è la circostanza che i beni non siano più presenti nel patrimonio della società , giacchè si tratta di questione attinente esclusivamente alla concreta utilità del riconoscimento del privilegio .

- Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

-Accoglie l'opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO CENTROPLAST srl in liquidazione e ammette il credito vantato dal Consorzio opponente e già ammesso allo stato passivo con il privilegio di cui all'art. 2758 c.c.

- Condanna il fallimento a rimborsare al CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILENE -POLIECO le spese del presente giudizio che liquida in euro 1.056,00 per spese e euro 3.000,00 per compenso professionale.

Parma, 26 giugno 2013

Il giudice estensore

dott.ssa Silvia Cavallari

Il Presidente

dott. Renato Mari



Il Direttore Amministrativo
Margherita